

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“CENTRO INTERNAZIONALE DIRITTI UMANI APS”

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del Terzo settore, l'Associazione denominata “CENTRO INTERNAZIONALE DIRITTI UMANI APS”, in breve “CIDUAPS” di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lecce. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Lecce non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera in ambito nazionale ed internazionale, e si riserva di istituire sezioni o sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

ART.2 - UTILIZZO DELL' ACRONIMO “ETS”

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), dovrà essere inserita nella denominazione sociale l'acronimo “ETS” (Ente Terzo settore).
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “Ente Terzo settore” o l'acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.3 - SCOPI

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all' art. 5 c.1 del Codice del Terzo settore:
 - a) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all' art. 27 L. 08.03.2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all' art. 1 c. 266 L.24.12.2007 n. 24;
 - b) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - c) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - d) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della L.04.05.1983 n. 184;
 - e) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - f) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell' ambiente, e all' utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell' attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L.14.08.1991 n. 281;
 - g) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, e successive modificazioni;

- h) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.28.03.2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
4. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART.4 – FINALITÀ

L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) Promuovere e garantire l'uguaglianza e la pari dignità tra gli uomini, rimuovendo ogni forma di discriminazione razziale, culturale, sociale, sessuale, religiosa e sanitaria;
- b) Tutelare i diritti umani, come previsti dalla "Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", garantendo a tutti il libero accesso al diritto di difesa e promuovendo la cultura della legalità e l'educazione al valore della legge;
- c) Tutelare i diritti di consumatori ed utenti, educando alla cultura della legalità e garantendo l'esercizio dei diritti e facoltà previsti dal D.Lgs. 06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo);
- d) Tutelare i diritti dei migranti, ivi compresi i minori stranieri accompagnati e non accompagnati, garantendo loro il pieno accesso al diritto di difesa e promuovendo la cultura reale dell'accoglienza, della protezione e piena integrazione, nonché dei valori dell'intercultura tra i popoli;
- e) Promuovere e garantire il diritto di difesa, mediante attività di consulenza ed assistenza legale, con l'allestimento di front-office e sportelli mobili dei diritti per informativa e prima assistenza, anche in situazioni di crisi migratoria o di emergenza internazionale;
- f) Gestire i Centri di accoglienza per migranti e richiedenti asilo, nonché ogni altra struttura analoga o equiparata, in qualunque forma giuridica organizzata, in ambito nazionale ed internazionale;
- g) Monitorare la gestione dei Centri di accoglienza per migranti e richiedenti asilo, e di ogni altra struttura analoga o equiparata, in qualunque forma giuridica organizzata, in ambito nazionale ed internazionale, al fine di verificare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei migranti ospiti delle predette strutture ed il libero accesso al diritto di difesa;
- h) Tutelare i diritti delle donne, rimuovendo ogni forma di violenza, fisica e psicologica nei loro confronti, e promuovendo politiche di prevenzione delle violenze e di sostegno economico e morale alle donne vittime di violenza;
- i) Tutelare i diritti dei minori, rimuovendo ogni forma di violenza, fisica e psicologica sull'infanzia e la gioventù, e promuovendo politiche di sostegno e protezione ai minori vittime di violenza;
- k) Tutelare i diritti dei disabili fisici e psichiatrici, contribuendo all'abbattimento dei pregiudizi e delle barriere che ne impediscono la piena integrazione;
- l) Tutelare i diritti degli anziani, promuovendo condizioni sociali e giuridiche che garantiscano e favoriscano le necessità della terza età;
- m) Tutelare i diritti delle minoranze etniche, per rendere pieno ed effettivo il diritto all'esistenza e la dignità umana e sociale del gruppo accomunato da identiche matrici culturali, sociali e religiose;
- n) Tutelare i fedeli ed i devoti di ogni religione e credo, garantendo la piena ed effettiva professione di fede e la crescita spirituale di ogni individuo;
- o) Tutelare l'ambiente e le risorse naturali di Madre Terra, quali insostituibili beni comuni dell'umanità, contribuendo ad una maggiore consapevolezza del rapporto tra uomo ed ambiente ed incentivando l'agricoltura come opportunità di sviluppo sostenibile e di coesione sociale;

- p) Tutelare i diritti di tutti gli esseri senzienti, rimuovendo ogni forma di maltrattamento e di violenza fisica e psicologica nei confronti degli animali, contribuendo ad una maggiore sensibilizzazione sociale e promuovendo iniziative per la prevenzione del randagismo e dell'abbandono degli animali;
- q) Tutelare il diritto all'educazione, istruzione e formazione professionale, promuovendo corsi e seminari per la prevenzione della dispersione scolastica e l'inserimento graduale nel mondo del lavoro, garantendo il libero accesso alle persone non abbienti;

TITOLO II

RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART.5 - ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

ART.6 - ASSOCIATI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale che, condividendone lo spirito e gli ideali ed aderendo gli scopi ed alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART.7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni emanate dagli organi sociali ed a versare la quota associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro trenta giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

ART.8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei

quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16 c.2 del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, anche nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ART.9 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:

a) morte;

b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

c) mancato pagamento della quota associativa entro centottanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Presidente comunica tale obbligo agli associati inadempienti indicando un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. esclusione; l'associato può essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di particolare gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata ar o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; sull'appello proposto decide l'Assemblea ordinaria nella prima seduta utile, garantendo il contraddittorio all'appellante. Fino ad allora l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

VOLONTARIATO

ART.10 - VOLONTARI

1. I volontari sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, e che per il tramite dell'Associazione, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate

per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spesa in modo forfettario.

ART.11 – VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ART.12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) L'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d) L'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
3. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati mediante messaggio di posta elettronica, o messaggio sms, o mediante messaggio su altra applicazione di messaggistica istantanea, almeno dieci giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
4. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione: in tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, che può procedere direttamente alla stesura del verbale e firmarlo digitalmente.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è inserito nel libro delle Adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.14 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

f) eleggere e revocare l'Organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

g) decidere sull'appello avverso la delibera di rigetto della domanda di ammissione a socio, nonché sull'appello avverso la delibera di esclusione dall'Associazione;

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART.15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART.16 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, e può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione conta un numero inferiore a cinquecento associati, e di cinque associati se conta un numero non inferiore a cinquecento associati.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea

senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede con voto a scrutinio segreto.

ART.17 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da tre a cinque, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART.18 - CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data della riunione, mediante messaggio di posta elettronica, o messaggio sms, o mediante messaggio su altra applicazione di messaggistica istantanea, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in via telefonica, con sole 24 ore di preavviso.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste dall' art 13 c.5 del presente Statuto.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è inserito nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.19 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere sulla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART.20 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART.21 - SEGRETARIO

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei registri e libri sociali. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

ART.22 - TESORIERE

1. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese dell'Associazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni del Tesoriere possono essere delegate interamente al Presidente dal Consiglio Direttivo.

ART.23 - CAUSE DI DECADENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17 c.2 del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART.24 - ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, monocratico o collegiale.

2. L'Organo di controllo, qualora nominato in composizione collegiale, è formato da tre membri, eletti dall'Assemblea non necessariamente fra gli associati; esso nomina al suo interno un Presidente. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.2 Codice civile.

3. L'Organo di controllo rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

4. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.25 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. È compito dell'Organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31 c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e

controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.26 - ORGANO DI REVISIONE: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Qualora ricorrano i presupposti di cui all' art. 31 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea elegge un Organo di Revisione, monocratico o collegiale.
2. L'organo di revisione, qualora nominato in composizione collegiale, è formato da tre membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati: esso nomina al proprio interno un Presidente. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
3. L'organo di revisione rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.27 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

1. I Consiglieri, i componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V LIBRI SOCIALI

ART.28 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

TITOLO VI PATRIMONIO E BILANCIO

ART.29 - PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) Beni mobili ed immobili;
 - b) Azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
 - c) Donazioni, lasciti e successioni;
 - d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli

organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.30 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART.31 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART.32 - BILANCIO SOCIALE

1) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori ad un milione di euro annui, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore, e pubblicare annualmente nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

2) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a cento mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa di cui all' art. 41 Codice del Terzo settore, cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

TITOLO VII SCIoglimento

ART.33 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale non potrà essere diviso tra i soci ma dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all' art.45 c.1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART.34 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.